

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1546

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI, CARPINELLI, BENVENUTI,
MANTOVANI e LAURICELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1995

Abolizione della tassa speciale erariale annuale per gli
autocaravan

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione contenuta nell'articolo del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che stabilisce una tassa erariale speciale per gli *autocaravan*, aggiuntiva alla normale tassa sulla proprietà per i veicoli a motore, è assolutamente in contrasto con la normativa dell'Unione europea e degli altri Paesi europei e rappresenta un fatto negativo per il turismo ecologico. La sua introduzione è derivata dall'errore di aver voluto classificare questi mezzi - definiti dal nuovo codice della strada *autocaravan* - veicoli di lusso.

Si tratta, in realtà, di veicoli di limitata potenza, adeguatamente attrezzati per il turismo itinerante, la cui utenza in Italia ha avuto solo negli ultimi anni una qualche diffusione, comunque ben al disotto della media europea.

In Italia, infatti, sono immatricolati non più di 100.000 *autocaravan*. Essi sono posseduti da cittadini con un reddito medio e quasi sempre si tratta utenti con nuclei familiari relativamente giovani o composti da pensionati.

L'introduzione di una tassa supplementare per i possessori di *autocaravan* ha destato notevoli perplessità e critiche anche in ambito comunitario, dove la disponibilità e la scelta di questa forma di turismo e di mobilità per il tempo libero e le vacanze ha una ben più vasta consistenza.

Applicare una tassa supplementare su un tale veicolo, adibito esclusivamente alla fruizione di un turismo rispettoso dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale, costituisce una penalizzazione incomprensibile anche rispetto ad altre normative volte a promuovere e tutelare il turismo

ecologico e sociale vigenti in Italia o derivanti da apposite direttive e raccomandazioni adottate dall'Unione europea. Si fa, inoltre, presente che gli *autocaravan* circolano mediamente novanta giorni nell'arco di un anno e sono prevalentemente ricoverati in rimessaggi o in altri luoghi recintati e custoditi.

Il permanere di questa tassa speciale, oltre ad essere un disincentivo a forme di mobilità, di turismo e di vacanza differenziata, rappresenta tuttora un freno, anche psicologico, non indifferente nei riguardi di cittadini disposti a compiere simili scelte nel loro tempo libero e nella loro attività escursionistica.

Il settore produttivo degli *autocaravan* risente fortemente di questa situazione anomala, al contrario di quanto avviene su altri mercati europei.

Tra le motivazioni che portano a chiedere l'abolizione della tassa speciale per gli *autocaravan* vi è quella che altri autoveicoli sono stati esentati nel corso degli ultimi due anni, dal pagamento di tasse supplementari. Anche recentemente è stata disposta la soppressione della soprata tassa per i veicoli classificati a trazione integrale, comunemente definiti fuoristrada.

Si ritiene quindi opportuno ed urgente disporre la abolizione della tassa speciale erariale per gli *autocaravan* nel senso indicato dal presente disegno di legge.

Si fa rilevare che il comma 2 dell'articolo unico si fa carico della compensazione delle minori entrate per lo Stato, che ammontano a circa 40 miliardi di lire, attraverso un modestissimo aumento dell'imposta di fabbricazione sulle benzine in ragione di lire 2 al litro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tassa speciale erariale annuale per gli *autocaravan*, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abolita.

2. Alla diminuzione di entrate conseguente alla disposizione di cui al comma 1 si fa fronte mediante un aumento dell'imposta di fabbricazione sulle benzine di lire due al litro.

